

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e di consegnarli al termine delle attività scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

PREMESSA

– Visto l'art. 19-bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (*Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici*), che introduce il principio secondo il quale *"I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza"*;

– considerato che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili della scuola;

– tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dal loro ingresso nell'edificio scolastico prima dell'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella effettiva dei genitori/tutori, o di persona da questi delegata;

il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo "G. CARDUCCI"

ADOTTA

il presente Regolamento per definire le modalità relative alla vigilanza sugli alunni.

MODALITÀ DI ENTRATA A SCUOLA

Art. 1 - Obblighi del Personale

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico. Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche, per accogliere gli alunni.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

Art. 2 - Entrata degli alunni

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascun plesso e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.

I cancelli e le porte sono richiusi dopo l'inizio delle lezioni e rimangono chiusi per l'intero orario scolastico.

L'accesso e la permanenza degli alunni, dei genitori e/o delegati, nell'area di pertinenza della scuola non è consentito in ore diverse da quelle dell'orario scolastico.

Nell'ottica della collaborazione con le famiglie e del reciproco impegno a garantire la sicurezza a scuola per tutti gli alunni dell'Istituto, i genitori/tutori/affidatari degli alunni delle scuole dell'IC CARDUCCI sono invitati a vigilare sui minori durante la permanenza nei cortili, in attesa dell'ingresso o subito dopo l'uscita. Nella certezza che a nessuno sfugga l'intento della scuola di garantire salute, sicurezza e serenità a tutti gli studenti frequentanti il nostro Istituto, nonché alle loro famiglie e a tutti i lavoratori della scuola, è richiesta la massima collaborazione.

Non è permessa l'introduzione di animali all'interno del perimetro di pertinenza della scuola senza le opportune autorizzazioni.

Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata (ad es. per esigenze legate al servizio di trasporto effettuato dall'Amministrazione Comunale, pre-scuola, ingresso anticipato per la Scuola Secondaria di I Grado) devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto.

Per l'entrata posticipata rispetto all'orario d'avvio delle lezioni, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato e la compilazione del permesso all'ingresso.

Al suono della prima campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula accompagnati dal docente della prima ora/collaboratore (secondo l'organizzazione dei singoli plessi, nella Scuola Primaria), accolti in aula dal docente (nella Scuola dell'Infanzia), attesi in aula (nella Scuola Secondaria).

Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l'ingresso pomeridiano degli alunni che rientrano a scuola dopo il pranzo per eventuali attività extracurricolari previste nel PTOF.

In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque accolti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza è affidata agli insegnanti coadiuvati dai collaboratori scolastici presenti a scuola.

MODALITÀ DI VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 3 - La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e durante l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano/zona.

Art. 4 – La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria/Responsabile di plesso del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art. 5 – La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e le pause del dopo mensa

Durante l'intervallo – ricreazione, della durata di 10 minuti, durante il pranzo e il dopo-mensa, le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio.

Spetta ai Collaboratori scolastici di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre al corridoio e all'atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Art. 6 – Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra; tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione dei collaboratori scolastici.

Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del collaboratore scolastico.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita della scuola.

Art. 7 – La vigilanza degli alunni con disabilità

La vigilanza sui minori con disabilità, soprattutto se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'assistente educativo assegnato dal Comune e/o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

MODALITÀ DI VIGILANZA ALL'USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Art. 8 - Uscite anticipate

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo, purché maggiorenne. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata, munita di documento di riconoscimento, da esibire. I docenti sono tenuti a formalizzare sul Registro Elettronico l'operazione di prelevamento, che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata, utilizzando la modulistica a disposizione.

Non è necessario annotare giornalmente sul Registro Elettronico le uscite anticipate o gli ingressi posticipati annuali autorizzati dalla Dirigente Scolastica. Viceversa, è necessario annotare sulle NOTE dell'alunno, sul Registro Elettronico, visibile alla famiglia, ogni eventuale variazione rispetto alla richiesta autorizzata.

Art. 9 - Uscita dalla scuola al termine delle lezioni

All'uscita da scuola, al termine delle lezioni, gli alunni dovranno essere sempre riconsegnati ai genitori/tutori/affidatari o a persona da questi delegata, dai docenti in servizio all'ultima ora di lezione.

L'ufficio di segreteria della scuola provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi e copia del documento di identità delle persone maggiorenni a cui si potrà affidare l'alunno in caso di loro impedimento.

La segreteria della scuola provvede anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

I familiari degli alunni sono altresì tenuti a fornire uno o più numeri telefonici di sicura responsabilità, affinché sia possibile contattarli in caso di necessità.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro dell'alunno avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. In caso di eventuale impedimento o di ritardo i genitori o i loro delegati sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno da parte del personale docente o ATA in servizio dopo il termine delle attività curricolari e/o extracurricolari.

Gli insegnanti dell'ultima ora hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di vigilare sui ragazzi, all'atto dell'uscita dalla scuola, dall'aula fino alla porta del plesso (Scuola Infanzia/Scuola Primaria) e ai cancelli esterni (Scuola Secondaria di I Grado), ove avviene potenzialmente o materialmente la riconsegna dei medesimi ai genitori o a chi ne fa le veci.

Art. 10 - Mancato ritiro dell'alunno

Nell'ipotesi in cui il minore, all'uscita, non venga prelevato da scuola senza adeguata informazione da parte della famiglia, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori scolastici - tenterà di rintracciare ogni familiare o persona delegata di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico - Collaboratori del Dirigente perché si prendano i provvedimenti del caso.

In caso di mancato ritiro dell'alunno all'orario stabilito, in maniera reiterata e senza preavviso, i ritardi saranno annotati sul Registro Elettronico e si avviserà la Dirigente Scolastica, che prenderà i dovuti provvedimenti.

Art. 11 - Uscita autonoma degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado

Alla luce di quanto indicato in premessa, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita autonoma degli alunni minori di anni 14 sottoposti alla loro responsabilità, al termine delle lezioni, previa valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili.

Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.

La scuola può non consentire temporaneamente l'autorizzazione all'uscita autonoma qualora vengano meno le condizioni di sicurezza.

Si invitano i genitori a tenere in debita considerazione, al momento della richiesta di autorizzazione alla scuola, i seguenti aspetti:

- > le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l'abitazione o il luogo indicato e l'assenza di potenziali pericoli;
- > l'informazione fornita al/alla proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l'abitazione o il luogo indicato;
- > la capacità autonoma del proprio figlio/a di gestire se stesso e il contesto ambientale dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale; la maturità psicologica, l'autonomia e l'adeguata capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto.

Art.12 - Modulo per l'autorizzazione

L'autorizzazione a consentire l'uscita autonoma, al termine delle lezioni, dei minori di 14 anni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado, dovrà essere presentata per iscritto su modulo predisposto dalla scuola e dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori, dal tutore o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La mancata sottoscrizione comporterà l'irricevibilità dell'autorizzazione.

Art. 13 - Utilizzo scuolabus comunale

Gli alunni che utilizzano lo scuolabus comunale saranno consegnati dal personale scolastico (docenti o collaboratori scolastici) al personale incaricato dal Comune, all'interno dei plessi scolastici. La scuola acquisisce dall'Ente Locale l'elenco degli alunni iscritti al servizio di scuolabus comunale.

Art. 14 – La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare i docenti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori.

In caso di partecipazione di alunni con disabilità, è garantita la presenza di un docente accompagnatore per ciascuno di essi.

Art. 15 – La vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari pomeridiane

La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni accederanno ai locali della scuola all'inizio dell'attività e saranno accolti dal docente nell'atrio per essere accompagnati in aula/laboratorio. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

Approvato in Consiglio di Istituto del 09/09/2022